Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 31 gennaio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

1941

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 dicembre 1940-XIX, n. 1912.

Disposizioni integrative delle vigenti norme sulla concessione dei prestiti matrimoniali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 5 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, è sostituito dal seguente:

« La concessione del prestito matrimoniale è subordinata alla condizione che il marito sia cittadino italiano; che entrambi i coniugi non abbiamo alla data del matrimonio oltrepassato il 26° anno di età e che il loro reddito globale non superi le lire 12.000 annue.

« Il limite di età stabilito dal precedente comma è elevato di un periodo di tempo pari a quello eventualmente trascorso dal marito fuori del Regno, come volontario o richiamato, durante le operazioni belliche in Africa Orientale o come volontario in servizio non isolato all'estero, nonchè a quello del servizio militare prestato quale volontario, richiamato o trattenuto alle armi a causa della guerra ».

Art. 2.

L'art. 6 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, modificato dall'art. 3 della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 876, è sostituito dal seguente:

« L'importo del prestito è versato, dopo la celebrazione del matrimonio, ad entrambi i coniugi congiuntamente; questi sono in ogni caso solidalmente tenuti alla restituzione.

« Tale restituzione avverrà senza oneri di interessi in ragione dell'1 per cento mensile sull'importo originario del prestito, con decorrenza dal sesto mese dalla data del matrimonio o dal terzo mese dalla data di esigibilità del prestito, se questo termine sia posteriore al precedente, oppure dal diciottesimo mese dalla data del matrimonio, ove sia provato che nel quinto mese la moglie era in istato di gravidanza.

« In caso di separazione personale dei coniugi, o anche di separazione di fatto opportunamente accertata, quando non siano nati figli, è in facoltà delle Provincie di disporre la immediata ripetizione del prestito o di abbreviarne la rateizzazione, e di chiedere il pagamento degli interessi nella misura stabilita per l'anno nel quale vengono adottati gli anzidetti provvedimenti, per i mutui contratti dalle Provincie, ai sensi degli articoli 3 e 10 e in ogni caso non superiore al 6 per cento.

« Se entro il quarto anno dalla data del matrimonio nessuna nascita risulterà denunciata all'Ufficio di stato civile, la restituzione del residuo capitale mutuato avrà luogo in ragione del 2 per cento al mese ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 dicembre 1940-XIX, n. 1913.

Modificazioni al R. decreto-legge 10 febbraio 1927-V, n. 196, convertito nella legge 18 novembre 1928-VII, n. 2689, riguardante l'ammontare dell'azione nelle società cooperative.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In una società cooperativa nessuno può avere una quota sociale maggiore di lire 50.000, o tante azioni che, al valore nominale, superino tale somma.

L'ammontare dell'azione o della quota è stabilito dall'atto costitutivo o dallo statuto e non può essere inferiore a lire 100.

Il valore nominale massimo dell'azione non può essere superiore a L. 1000.

Art. 2.

Per il godimento delle agevolazioni tributarie consentite, in materia di imposta di registro e tasse di bollo, resta ferma la limitazione del capitale sociale versato nella misura massima di L. 30.000 stabilita dall'art. 65, lettera *b*), del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269, e dagli articoli 51, 52, 54 e 55 della tabella, allegato *B*, al R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3268.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 dicembre 1940-XIX, n. 1914.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 1888, per la istituzione di speciali organi per l'applicazione della legge 21 agosto 1939-XVII, n. 1241, concernente la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 1888, per la istituzione di speciali organi per l'applicazione della legge 21 agosto 1939-XVII, n. 1241, concernente la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige, con le seguenti modificazioni:

All'art. 4 è sostituito il seguente:

« L'Ente nazionale per le Tre Venezie e tutti gli altri Uffici ed Enti che esplicano attività connesse coi compiti affidati alla Delegazione devono agire in armonia con le sue direttive ».

Dopo l'art. 4, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 4-*bis*. — L'Ente nazionale per le Tre Venezie rileva i beni liquidati a termine dell'art. 2, eventualmente anche per conto di altri Enti o Istituti, senza che gli occorra, per quanto riguarda gli acquisti, il parere del Comitato consultivo richiesto dall'art. 10, lettera *d*), della legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 1780, e, per quanto concerne il rilievo di quote azionarie o di quote di partecipazione in Società o Enti, l'autorizzazione governativa prevista dall'art. 2, n. 5, della legge medesima.

« Il verbale della consegna all'Ente predetto di tali beni e di quelli che esso abbia acquistati sul libero mercato, sempre da cittadini germanici rimpatriati e da allogeni tedeschi emigranti, ha valore di atto pubblico traslativo della proprietà ed è titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge. Esso è redatto, in caso di rifiuto o di mancato intervento senza giustificato motivo, in assenza dell'interessato.

« Alle facoltà conferite all'Ente dall'art. 2 della legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 1780, è aggiunta quella di alienare fondi sia rustici che urbani comunque pervenutigli.

« Art. 4-*ter*. — Le esenzioni fiscali previste dall'art. 17 della legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 1780, si applicano a tutti gli atti comunque concernenti la liquidazione dei beni di cui all'art. 2, pur se acquistati sul libero mercato, e comprendono anche le tasse, imposte indirette, contributi e diritti di ogni genere, inclusi gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche, nonchè l'imposta di ricchezza mobile sui premi di avviamento.

« Tali esenzioni si estendono agli atti e ai contratti relativi al trapasso dei beni stessi a cittadini ed Enti italiani che li acquistino sia direttamente dai proprietari sia dall'Ente nazionale per le Tre Venezie, e a quelli relativi ad un successivo trapasso, che si verifichi entro un triennio dal primo.

« Gli atti e contratti indicati nel presente articolo sono, ad ogni effetto legale, stipulati in forma pubblica amministrativa da un funzionario all'uopo delegato dal Ministro per le finanze, eccettuati quelli relativi al successivo trapasso entro un triennio dal primo, di cui al precedente comma, e quelli con i quali i beni di proprietà di allogeni siano da cittadini ed Enti italiani direttamente acquistati sul libero mercato ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 dicembre 1940-XIX, n. 1915.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1940-XVIII, n. 1374, recante modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per il periodo dell'attuale stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 settembre 1940-XVIII, n. 1374, recante modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931-IX, n. 773, per il periodo dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 16 dicembre 1940-XIX, n. 1916.

Norme di attuazione della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1115, per la fusione della Regia guardia di confine albanese con la Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1115, concernente la fusione delle Forze armate albanesi con le corrispondenti Forze armate italiane;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1940-XVIII, n. 144, concernente norme di attuazione della legge anzidetta, per la fusione dell'Esercito albanese con l'Esercito italiano;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per gli affari esteri e col Ministro per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I militari della Regia guardia di confine albanese presenti alle armi alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1115, sono immessi nel Corpo della Regia guardia di finanza in base alle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

L'immissione dei militari della Regia guardia di confine albanese nel corpo della Regia guardia di finanza è regolata dalle stesse norme e condizioni previste dal Regio decreto 22 febbraio 1940-XVIII, n. 144, per l'immissione nel personale della gendarmeria albanese nell'Arma dei carabinieri Reali, salve le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

Spettano al Ministro per le finanze, per i militari albanesi, immessi nel Corpo della Regia guardia di finanza ai sensi del presente decreto, i giudizi esclusivi e le attribuzioni che, per i militari albanesi immessi nel Regio esercito, sono conferiti al Ministro per la guerra.

Art. 4.

L'immissione nel Corpo della Regia guardia di finanza dei sottufficiali e dei militari di truppa della Regia guardia di confine albanese si effettua secondo la seguente tabella di corrispondenza dei gradi:

kapther kl. 1ª	maresciallo ordinario
kapther	brigadiere
resthar	sottobrigadiere
tethar	appuntato
roje	guardia.

I sottufficiali e i militari di truppa della Regia guardia di confine albanese, all'atto della loro immissione nel Corpo della Regia guardia di finanza, sono vincolati alla ferma e alle rafferme corrispondenti agli anni di servizio prestati nella Regia guardia di confine albanese, con le norme in vigore per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo stesso.

Il periodo di servizio prestato nella Regia guardia di confine albanese viene altresì computato agli effetti della corresponsione dei premi di rafferma di cui all'art. 11 del R. decreto 14 giugno 1923-I, n. 1281, e successive modificazioni, senza tuttavia dar luogo, in alcun caso, a corresponsione di arretrati.

Art. 5.

I militari albanesi di leva, in servizio nella Regia guardia di confine alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1115, o comandati — per necessità temporanee — a prestar servizio nella Regia guardia di finanza dopo l'anzidetta data, sono immessi nell'Arma di fanteria e si considerano solo temporaneamente assegnati alla Regia guardia di finanza.

I militari di cui al precedente comma, all'atto della loro cessazione dal servizio saranno iscritti nella forza in congedo dell'Arma di fanteria e tenuti in evidenza in separati ruoli per eventuali esigenze della Regia guardia di finanza.

I militari albanesi che abbiano compiuto il servizio di leva nella Regia guardia di confine in data precedente a quella di entrata in vigore della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1115, potranno essere immessi nella forza in congedo dell'Arma di fanteria ai sensi dell'art. 13 del R. decreto 22 febbraio 1940-XVIII, n. 144, e qualora vi siano immessi saranno iscritti anch'essi in separati ruoli per eventuali esigenze della Regia guardia di finanza.

Art. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli 16 del R. decreto 14 ottobre 1937-XV, n. 1927, e 9 e 10 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, e successive modificazioni, non si applicano ai militari albanesi immessi nel Corpo della Regia guardia di finanza, che siano da iscrivere sui quadri di avanzamento per gli anni fino al 1942 compreso.

Art. 7.

L'assegnazione dei punti di classifica di cui al R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1494, e successive modificazioni, ha luogo, per gli ufficiali albanesi immessi nel Corpo della Regia guardia di finanza, secondo le norme dei soli articoli 6, 7, (Arma dei carabinieri Reali) e 8 del citato Regio decreto, intendendosi i punti minimi totali sostituiti dalla somma dei punti minimi parziali previsti dagli articoli stessi.

Art. 8.

Ferme restando le condizioni previste dall'art. 8 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 75, per la promozione a tenente dei sottotenenti albanesi immessi nel Corpo della Regia guardia di finanza non è richiesto — fino al 1942 compreso — il requisito del servizio d'istituto prescritto dall'art. 11 — lettera *b*) — delle norme esecutive per la prima applicazione del citato Regio decreto-legge, approvato con decreto Ministeriale 20 gennaio 1936-XIV.

Art. 9.

Ai fini dell'avanzamento al grado di appuntato, in favore delle guardie provenienti dalla Regia guardia di confine albanese, che contano già tre anni di grado, viene computato anche il periodo di servizio eventualmente prestato in altre armi o corpi dell'esercito albanese, in ragione, però, della metà della durata complessiva di esso, trascurando le frazioni di giorno.

Art. 10.

I militari di truppa albanesi immessi nel Corpo della Regia guardia di finanza possono essere eliminati o dispensati dal servizio a domanda negli stessi casi previsti per i sottufficiali albanesi di carriera immessi nel Regio esercito, di cui all'art. 10 del R. decreto 22 febbraio 1940-XVIII, n. 144.

L'eliminazione e la dispensa sono disposte dal comandante generale della Regia guardia di finanza.

Art. 11.

Salve le eccezioni previste dal presente decreto, ai militari albanesi immessi nel Corpo della Regia guardia di finanza si applicano dalla data di immissione tutte le disposizioni vigenti per il Corpo stesso.

L'immissione dei militari albanesi nel Corpo della Regia guardia di finanza e tutte le norme loro applicabili ai sensi del presente decreto hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1115.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 135. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 novembre 1940-XIX, n. **1917.**

Erezione in ente morale della « Fondazione sottotenente Flavio Ottaviani, m. o. », con sede in Brescia.

N. 1917. R. decreto 16 novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, la « Fondazione sottotenente Flavio Ottaviani, m. o. », con sede in Brescia, presso il 30° reggimento artiglieria « Lupi di Toscana », viene eretta in ente morale e viene approvato lo statuto organico dell'Ente medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 12 dicembre 1940-XIX, n. **1918.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Agata V. M., in frazione Tezze del comune di Arzignano (Vicenza).

N. 1918. R. decreto 12 dicembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di S. Agata V. M., in frazione Tezze del comune di Arzignano (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 12 dicembre 1940-XIX, n. **1919.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione della Chiesa di S. Nicolò in Chioggia (Venezia).

N. 1919. R. decreto 12 dicembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Chioggia in data 1° aprile 1940-XVIII, relativo alla dissacrazione della Chiesa di San Nicolò in Chioggia (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 12 dicembre 1940-XIX, n. **1920.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della parrocchia di S. Giovanni Battista, in località Cerone del comune di Strambino Romano (Aosta).

N. 1920. R. decreto 12 dicembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Ivrea in data 7 ottobre 1939-XVII relativo alla erezione della parrocchia di S. Giovanni Battista, in località Cerone del comune di Strambino Romano (Aosta).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 12 dicembre 1940-XIX, n. **1921.**

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Agostiniane di Santa Margherita, con sede in Bevagna (Perugia).

N. 1921. R. decreto 12 dicembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Agostiniane di Santa Margherita, con sede in Bevagna (Perugia) e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili del complessivo valore dichiarato di L. 42.500, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 27 gennaio 1941-XIX, n. **9.**

Approvazione del testo del Codice della navigazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 2814;
Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, a' termini dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e dell'art 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il testo del Codice della navigazione è approvato ed avrà esecuzione a decorrere dal 21 aprile 1942-XX.

Art. 2.

Un esemplare del Codice della navigazione, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell'Archivio del Regno.

Art. 3.

La pubblicazione del Codice della navigazione si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 150. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 gennaio 1941-XIX.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ai fascisti Asvero Gravelli e Natale Schiassi e conferma della qualità stessa al fascista Augusto Venturi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale i fascisti Asvero Gravelli, Natale Schiassi ed Augusto Venturi vengono nominati ispettori del Partito Nazionale Fascista;

Visto il proprio decreto in data 27 maggio 1939-XVII, con il quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Augusto Venturi quale vice presidente della Corporazione della siderurgia e metallurgia;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ai fascisti Asvero Gravelli e Natale Schiassi quali ispettori del Partito Nazionale Fascista e come tali componenti il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

E' confermata al fascista Augusto Venturi la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di ispettore del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 8 gennaio 1941-XIX

MUSSOLINI

(367)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 gennaio 1941-XIX.

Conferma della qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Gaetano Polverelli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Gaetano Polverelli quale componente della Corporazione delle professioni e delle arti;

Visto il R. decreto, in data odierna, con il quale il fascista Gaetano Polverelli viene nominato Sottosegretario di Stato per la cultura popolare;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al fascista Gaetano Polverelli viene confermata la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni quale Sottosegretario di Stato per la cultura popolare e, come tale, componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 12 gennaio 1941-XIX

MUSSOLINI

(366)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 gennaio 1941-XIX.

Nomina del fascista Ungaro Filippo a consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito.

IL CAPO DEL GOVERNO
DUCE DEL FASCISMO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Mentaschi Ermanno è stato nominato Consigliere effettivo della predetta Corporazione in rappresentanza dei datori di lavoro per le imprese e le agenzie di assicurazione;

Vista la designazione della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione per la nomina del fascista Ungaro Filippo a consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito in sostituzione del fascista Mentaschi Ermanno;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Ungaro Filippo è nominato consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito quale rappresentante dei datori di lavoro per le imprese e le agenzie di assicurazione, in sostituzione del fascista Mentaschi Ermanno che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 24 gennaio 1941-XIX

MUSSOLINI

(368)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1940-XIX.

Proroga per l'anno 1940-XIX dell'applicazione del decreto Ministeriale 28 luglio 1938-XVII concernente la determinazione del contributo sindacale dovuto dagli esercenti cave, segherie e laboratori di marmo e pietra nelle provincie di Apuania e Lucca.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 262, convertito nella legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1386;

Visto il proprio decreto 28 luglio 1938-XVI, relativo alla applicazione di un contributo a carico degli esercenti cave, segherie e laboratori di marmi e pietre nelle provincie di Apuania e Lucca;

Vista la richiesta delle Confederazioni fasciste degli industriali e dei commercianti perchè venga per l'anno 1940 prorogata l'applicazione del predetto decreto 28 luglio 1938;

Decreta:

E' prorogata per l'anno 1940 l'applicazione del decreto Ministeriale 28 luglio 1938-XVI, relativo alla determinazione di un contributo sindacale a carico degli esercenti cave, segherie e laboratori di marmo e pietre nelle provincie di Apuania e Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1940-XIX

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(359)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1941-XIX.
Divieto di esportazione del carbone vegetale dalle provincie di Apuania, Livorno, Pesaro, Taranto e Trapani.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1941-XIX, n. 1, che disciplina la produzione e la distribuzione del carbone vegetale in periodo di guerra;

Visto l'art. 8 del predetto Regio decreto-legge;

Esaminate le situazioni dei consumi e delle produzioni del carbone nelle provincie del Regno;

Decreta:

Art. 1.

Dalle provincie di Apuania, Livorno (esclusa per questa la produzione delle foreste demaniali), Pesaro, Taranto e Trapani è vietata la esportazione del carbone vegetale.

Art. 2.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto costituiscono violazioni alle norme del R. decreto-legge 2 gennaio 1941-XIX, n. 1.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(379)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione in III categoria delle opere idrauliche del torrente Arroscia, in provincia di Savona

Con decreto Reale 27 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1940-XIX, al registro n. 26 LL. PP., foglio n. 69, in estensione alla classifica delle opere idrauliche del fiume Centa e dei suoi affluenti Neva ed Arroscia fatta col decreto Reale del 12 agosto 1908, sono state classificate tra le opere idrauliche di III categoria tutte quelle occorrenti per la sistemazione del torrente Arroscia nel tratto superiore, dal confine del territorio del comune di Albenga sino a m. 500 a monte del rio discendente da Monte Villa: opere interessanti i beni compresi nel maggior perimetro indicato nella corografia al 25.000 allegata al decreto stesso.

(389)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Norme concernenti il prezzo dei cereali soggetti all'ammasso

Con decreto Ministeriale 1° gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti in data 13 gennaio 1941-XIX, registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 289, emanato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, sono state dettate norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1568, concernente la assunzione a carico dello Stato del pagamento della differenza fra il prezzo provvisorio e quello definitivo fissato per i cereali, di produzione 1940, soggetti all'ammasso.

(387)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 gennaio 1941-XIX - N. 20

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460,75
Argentina (Peso carta)	—	4,66
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46,08
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7990
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	73,35
Id. 3,50% (1902)	71,725
Id. 3,00% Lordo	51,70
Id. 5,00% (1935)	91,125
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	71 —
Id. Id. 5,00% (1936)	93,65
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,10
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,225
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,2[illegible]5
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,425
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,675
Id. Id. 5 % - Id. 1949	98,0 5

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per consegna di titoli del Prestito redimibile 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 72.

Il sig. Brocco Renato fu Francesco, domiciliato in Roma, ha chiesto, in forza delle sentenze 18 giugno-6 luglio 1936 del Tribunale di Roma, 18 gennaio-18 febbraio 1937 e 7-28 dicembre successivo della Corte di appello della stessa città, e 9 novembre-7 dicembre 1938 della Corte di cassazione del Regno, passata in cosa giudicata, che la consegna del certificato del P. R. 3,50 % (1934) n. 120260 del capitale nominale di L. 57.800, intestato a Brocco Gabriella di Renato, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato ad Anzio, e figli nascituri da legittimo matrimonio di detto Brocco Renato, corrispondente a quello dell'ex Cons. 5 % n. 208452 dell'annua rendita di L. 2890, a suo tempo depositato presso questa Direzione dal sig. Nemesio Bianconi, nell'interesse di Bernabei Gaspare, ai termini dell'art. 76 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, venga disposta senza presentazione della ricevuta Mod. 25-A n. 1584, rilasciata il 27 ottobre 1930 al nome del detto Bernabei.

Si avverte chiunque vi abbia interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano notificate opposizioni, verrà provveduto alla consegna del descritto certificato del P. R. 3,50 % a favore di chi di diritto, senza ritiro della mentovata ricevuta Mod. 25-A n. 1584, che sarà considerata priva di alcun valore.

Roma, addì 7 gennaio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(161)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 10 per rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico — pubblicato a pagina 245 della *Gazzetta Ufficiale* n. 15 in data 20 gennaio 1941-XIX — il numero d'iscrizione 509034 riferibile al certificato del P. R. 3,50 % di L. 175 (intestato a La Casa Carlo fu Giuseppe) deve intendersi rettificato in 509037.

(385)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 18 novembre 1940-XIX, di sottoposizione a sequestro della « Società anonima Immobiliare » con sede a Milano — pubblicato a pagina 4681 della *Gazzetta Ufficiale* in data 14 dicembre 1940-XIX, n. 292 — la denominazione della Società stessa deve intendersi rettificata in « Società anonima Compagnia Immobiliare viale Vittorio Veneto ».

(384)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Carmagnola (Torino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Carmagnola, con sede in Carmagnola, essendo scaduto il termine per le funzioni del commissario provvisorio dello stesso Monte, nominato con provvedimento del 4 ottobre 1939-XVII, ai sensi dell'art. 15 del precitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n 1279;

Dispone:

Il cav. Natale Foresto e il cav. Bartolomeo Anfossi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Carmagnola, con sede in Carmagnola (Torino), ai termini dell'art. 5 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, per la durata di un quadriennio, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(340)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Carmagnola (Torino)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il signor Antonio Gondolo è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Carmagnola, con sede in Carmagnola (Torino), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(341)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Ierzu (Nuoro), Casabona (Catanzaro), San Pietro Apostolo (Catanzaro) e Ricigliano (Salerno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari e della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Dispone:

1) Il dott Attilio Demurtas fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ierzu (Nuoro);

2) Il dott. Nicola Zumpano fu Giacomo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Casabona (Catanzaro);

3) Il sig. Giuseppe Siriani fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Pietro Apostolo (Catanzaro);

4) Il sig Domenico Martorelli è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ricigliano (Salerno).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(342)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.